

COMUNE DI REFRONTOLO
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 8 DEL 18.12.2018

- Al Sig. Sindaco
- Al Segretario Comunale
- Al Responsabile del Servizio Affari Generali

OGGETTO: Contrattazione collettiva decentrata - anno 2018. Certificazione ex artt. 40 e 40 bis, D.Lgs 165/2001.

Il sottoscritto dott. Gianni Morandini, Revisore unico del Comune di Refrontolo,

Premesso che:

- l'art. 8 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vicoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs 165/2001 prevedono l'intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di "ogni contratto integrativo", nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;
- il parere del revisore attiene tale compatibilità dei costi e deve essere reso in coerenza con i contratti collettivi vigenti;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

Visto l'art. 67 del predetto CCNL che disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, e in particolare, per quanto qui interessa, stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori (comma 1, primo periodo);
- tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (comma 1, secondo periodo);
- nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 21/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, per gli incarichi di "alta professionalità";
- l'importo, come sopra consolidato, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (comma 1, ultimo periodo);
- l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (comma 2, lett. a);

- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (comma 2, lett. b);
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (comma 2, lett. c);
- in aggiunta alle predette risorse stabili, il Fondo può essere incrementato di anno in anno con i seguenti importi variabili:
 - a) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative (comma 3, lett. c);
 - b) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. L'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (comma 3, lett. d);
 - c) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (comma 3, lett. e);
 - d) in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (comma 3, lett. h. e comma 4);
 - e) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o di altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (comma 3, lett. i. e comma 5 lett. b);
 - f) eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti (art. 68, comma 1 ultimo periodo);
- le risorse di cui ai precedenti punti d) ed e) possono essere stanziare nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e a condizione che l'Ente non si trovi in condizioni di dissesto o di deficitarietà strutturale;

Dato atto che secondo quanto risulta dal D.U.P. 2018-2020, dal bilancio di previsione 2018-2020 e dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 questo Comune rispetta i vincoli di bilancio, rispettando i saldi di finanza pubblica e assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, rispetta il principio di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

Visti:

- l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l'art.67, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede espressamente che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione

organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del succitato art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017;

- la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, tuttavia, prevede che “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Dato atto che, in merito alla questione interpretativa circa la succitata dichiarazione congiunta n. 5, la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG del 9/10/2018 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lette a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi stesse e, in particolare, al limite di cui al predetto art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;

Vista la determinazione n. 269 dell'11.12.2018, ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018”;

Vista la preintesa relativa al CCDIA - anno 2018 di cui trattasi, sottoscritta in data 13.12.2018;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile del servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001 e della circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale viene illustrato il contenuto della pre-intesa dell'accordo annuale relativo all'utilizzo del fondo produttività per l'anno 2018;

PRESO ATTO che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto funzioni locali del 21.5.2018, risulta costituito come segue:

COMUNE DI REFRONTOLO		
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE		
- ANNO 2018 -		
Parte stabile (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)		
comma 1)	Unico importo consolidato anno 2017	31.292,36
comma 2) a)	DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015	0,00
b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	311,08
c)	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato <i>dal 2017</i>	0,00
Totale parte STABILE		31.603,44
Parte variabile (art. 67 - CCNL 21/05/2018)		
comma 3) c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	0,00
c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	2.563,46
e)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999	4,28
i)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione (art. 15, comma 5 ccnl 1998-2001)	1.000,00
i)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con 1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, escluso la quota relativa alla dirigenza	630,00
comma 4)		350,00
Parte variabile (art. 68, comma 1 - CCNL 21/05/2018)		
comma 1)	Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo	0,00
Totale parte VARIABILE		4.547,74
art. 9 co. 2- bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014		
	Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014	3.484,28
TOTALE FONDO 2018		32.666,90

Rilevato che le risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018 ammontano a complessivi € 32.666,90 dei quali € 28.119,16 corrispondenti a risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € 4.547,74 a risorse variabili, di cui, destinati alla contrattazione integrativa, € 4.413,50 fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente CCDIA di riferimento.

Dato quindi atto che:

- le risorse variabili ammontanti ad € 4.547,74 sono così suddivise:

Risorse variabili soggette al limite

€ 350,00	art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4, del CCNL 21.05.2018
€ 1.000,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018
€ 630,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018 (incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1, lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse variabili non soggette al limite

€ 2.563,46	art. 113, D.Lgs 50/2016 - incentivi per funzioni tecniche
€ 4,28	art. 14, comma 4, CCNL 1998-2000 – economie fondo straordinario

- l'integrazione delle risorse di cui al succitato comma 3, lettera h) e comma 4, esposte nel sopra riportato prospetto nella misura massima pari a € 30,00, è stata verificata in sede di contrattazione integrativa come stabilito dal medesimo comma 4;
- le risorse variabili di cui art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018, espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, potranno essere disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dell'Organismo di Valutazione e saranno erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante da specifica relazione resa dal responsabile del Servizio competente;

Verificato il rispetto del limite imposto dal succitato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016:

TOTALE FONDO 2018		32.666,90	
VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)			
Risorse escluse dal limite			
art. 67 CCNL 21/05/2018			
comma 2)	a)	DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015	0,00
	b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	311,08
comma 3)	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	0,00
	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	2.563,46
	e)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999	4,28
TOTALE RISORSE ESCLUSE			2.878,82
TOTALE FONDO 2018 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE			29.788,08
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018			15.219,61
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018			45.007,69
LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017			45.011,00

Atteso che le risorse decentrate di natura stabile risultano, anche nell'anno 2018, superiori alla somma degli importi destinati a progressioni orizzontali e indennità di comparto;

Accertato che l'ammontare di dette risorse, determinato nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali, trova copertura:

- nelle voci stipendiali dei singoli servizi per quanto concerne le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto (quota carico Ente);
- nelle voci relative alla contrattazione decentrata dei singoli servizi per quanto concerne le indennità di rischio, disagio, turno, reperibilità, procedimento, comparto (quota finanziata dal fondo accessorio), deleghe personale servizi demografici, maneggio valori, maggiorazioni lavoro festivo, progetti obiettivo, produttività individuale;

NEL CERTIFICARE

1. che gli oneri previsti per la contrattazione decentrata 2018 del personale del Comune di Pieve di Soligo, corrispondenti ad € 32.666,90 dei quali € 28.119,16 corrispondenti a risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € 4.547,74 a risorse variabili, sono stati determinati nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali e trovano copertura:
 - nelle voci stipendiali dei singoli servizi per quanto concerne le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto (quota carico Ente);
 - nelle voci relative alla contrattazione decentrata dei singoli servizi per quanto concerne le indennità di rischio, disagio, turno, reperibilità, procedimento, comparto (quota finanziata dal fondo accessorio), deleghe personale servizi demografici, maneggio valori, maggiorazioni lavoro festivo, progetti obiettivo, produttività individuale;
2. la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale, imposto dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296;
3. la corretta applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
4. il permanere di un adeguato equilibrio, anche per l'anno 2018, tra le risorse decentrate stabili disponibili e il loro utilizzo, che si concretizza in un differenziale positivo a favore di dette risorse rispetto al loro previsto impegno per progressioni orizzontali e indennità di comparto,

RACCOMANDA

di dare pubblicità a tale accordo in modo permanente sul sito Istituzionale dell'Ente, sia del contratto integrativo stipulato, che della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Gianni Morandini